



# COMUNE DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 69

Del

16/07/07

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEI CRITERI DEFINITIVI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Il giorno 16/07/07 alle ore 20:15 ed in prosieguo il giorno 17/07/07 alle ore 21:00 nella sala delle adunanze della sede comunale, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di prima Convocazione.

Presiede la seduta d.ssa Maria Teresa Vigiani nella sua qualità di Presidente

Al momento della seduta cui latratazione della presente deliberazione ha inizio (Ore: 22:53 del 16/07/07 ) risultano (\*) presenti e assenti:

FERRI FERRUCCIO	Si	RUBETTI PAOLO	Si
PIANTINI GIUSEPPE	Si	SASSOLI FEDERICO	No
NASSINI RENATO	Si	NORCINI GIANFRANCO	Si
VIGIANI MARIA TERESA	Si	CHECCACCI SERENA	No
MULINACCI GIUSEPPE	No	BENDONI BARBARA	Si
DETTI DOMENICO	Si	VITELLOZZI SANTINO	Si
POLVERINI SILVANO	Si	COREZZI MAURO	No
LARGHI ALBERTO	Si	CIAMPELLI CLAUDIA	Si
SANTINI EMANUELE	Si	VARRAUD GIAMPIERO	Si
ZOCOLA ASCANIO	Si	BARTOLINI ELISA	No
ARDENTI ENZO	Si		

Totale presenti 16 Totale assenti 5

Assessori esterni presenti: Nessuno

Funzionario verbalizzante dr. Massimo Zavagli in qualità di Segretario Generale  
Assistito da Luigina Boschi

Scrutatori: ARDENTI ENZO SANTINI MANUELE VITELLOZZI SANTINO

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto

Immediatamente eseguibile No

Allegati: Si

\*) Il numero dei presenti e assenti nel presente frontespizio é riferito all'inizio della trattazione dell'argomento. Le eventuali nuove entrate e le uscite nonché il numero dei presenti alla votazione sono contenuti all'interno del presente verbale

OGGETTO:	Approvazione dei criteri definitivi per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
----------	---

Enunciato l' argomento iscritto al n. 08 dell' o.d.g., il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 contenente "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti";

VISTI gli artt. 110 e 111 della stessa legge regionale i quali prevedono l'entrata in vigore immediata delle disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande;

VISTO in particolare l'art. 111 comma 3 della legge regionale il quale prevede: *"Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, i comuni pronunciano la decadenza delle autorizzazioni non attivate o non cedute e adottano, entro i centottanta giorni successivi alla scadenza di detto termine, criteri provvisori per la programmazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche sulla base dei criteri di cui all'articolo 46, previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative"*

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale ha avviato la concertazione con le associazioni ed organizzazioni del settore al fine dell'approvazione di criteri provvisori per le attività di somministrazione di alimenti e bevande;

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco n. 4 del 05/02/2003 con il quale si prevedevano i criteri provvisori per le attività di somministrazione;

RITENUTO opportuno provvedere all'approvazione di criteri organici e definitivi;

VISTO l'art. 46 della L.R. 28/2005 il quale dispone:

*"La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana direttive finalizzate ad assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, in relazione alle abitudini di consumo extra-domestico, alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici, alle caratteristiche e alle vocazioni delle diverse aree territoriali"*;

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Regionale 20 giugno 2006, n. 57 "Direttive regionali per la programmazione comunale delle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande" che al punto 2.1 della Parte II prevede, per i pubblici esercizi, che "gli atti di programmazione comunale prevedono criteri che si sostanziano in parametri di riferimento numerici anche relativi alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, oppure prevedono elementi qualitativi o caratteristiche compatibili con l'esperibilità di un bando pubblico";

VISTO il Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006);

VISTA la legge 4 agosto 2006, n. 248 "Conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (G.U. 11 agosto 2006, n. 186, s.o. n. 183);

CONSIDERATO che detto decreto-legge, come convertito in legge, contiene numerose disposizioni innovative in merito alle modalità di disciplina delle attività commerciali ed in generale delle attività produttive di beni e servizi con particolare riferimento all'art. 3 dello stesso che recita:

*"1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di **somministrazione di alimenti e bevande**, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:*

*a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande;*

*b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;*

*c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;*

***d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;***

*e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;*

*f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;*

*f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.*

*2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.*

*3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.*

*4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007." Considerato che il comma 1 del citato art. 3 si riferisce espressamente alle attività di cui al dlgs 114/1998 ed alle attività di somministrazione di alimenti e bevande;*

CONSIDERATO che il comma 3 del citato art. 3 prevede l'abrogazione delle norme nazionali in contrasto con le specifiche disposizioni dello stesso comma 1;

CONSIDERATO che il comma 4 del citato art. 3 prevede l'obbligo di adeguamento non solo alle disposizioni ma anche ai principi contenuti nel decreto legge da parte delle regioni e degli enti locali ciascuno per quanto attiene alle proprie competenze;

VISTO il parere fornito dall'ANCI Toscana in data 30/8/06, nel quale viene chiarito che, ai sensi della L. 248/2006 "l'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve necessariamente svolgersi senza il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale; si ritiene legittimo che la limitazione così descritta assuma carattere generale e quindi riferita ad ogni limitazione numerica calcolata anche sulla base di ipotetiche quote di mercato prestabilite o volumi di vendita o di spesa, e dunque basate su ipotetiche valutazioni dell'andamento della domanda ...". Lo stesso parere si conclude ritenendo che le amministrazioni comunali debbano provvedere ad adeguare i propri atti normativi in materia alle nuove disposizioni della Legge Bersani, la quale in ogni caso già adesso consente il rilascio delle autorizzazioni in questione, con abolizione di limitazioni numeriche, potendo l'amministrazione eventualmente prevedere altre prescrizioni di diversa natura;

VISTO l'interesse comune manifestato dalle Amministrazioni Comunali di Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Castel S. Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla in relazione alla possibilità di svolgere in modo congiunto, con il coordinamento del Suap presso la Comunità Montana del Casentino, la concertazione istituzionale ed alla opportunità di definire un testo congiunto e coordinato che tenga comunque conto delle peculiarità locali pur in un contesto fortemente omogeneo;

DATO ATTO che, con il coordinamento del Suap presso la Comunità Montana del Casentino, nelle date del 30/03/2007, del 31/05/2007 e del 05/06/2007 si sono svolti n. 3 incontri di concertazione con le associazioni di categoria nell'ambito dei quali sono state illustrate le scelte politico-amministrative e le problematiche tecnico-giuridiche relative ad un aggiornamento della regolamentazione locale che tenga conto delle novità introdotte dal d.l. n. 223/2006 e dalla legge n. 248/2006;

CONSIDERATO che, attraverso il Suap, i Comuni di Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Castel S. Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla preso atto delle osservazioni emerse nell'ambito dei citati incontri ritengono utile proporre la presente soluzione unitaria, omogenea e coordinata di deliberazione che tenga comunque conto delle peculiarità locali con particolare riferimento alla zonizzazione comunale ed al diverso livello di qualità dei servizi di somministrazione richiesto nei vari contesti territoriali;

DATO ATTO che è intenzione delle amministrazioni di Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Castel S. Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla raggiungere un livello di qualità omogeneo su tutto il territorio in oggetto e sottolineare l'esigenza di semplificazione amministrativa attuata mediante la valorizzazione delle forme di autocertificazione e di dichiarazione di inizio di attività;

CONSIDERATO che la presente deliberazione riveste carattere d'urgenza stanti i termini indicati dalla vigente normativa per l'adeguamento e che pertanto la presente deliberazione può essere dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 43, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO del parere \_\_\_\_\_ - espresso dalla 2<sup>a</sup> Commissione consiliare nella seduta del \_\_\_\_\_ ;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, allegato all'originale del presente atto.

DATO ATTO che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione comunale;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare le disposizioni di cui agli allegati A, B, C, D ed E contenenti i criteri definitivi per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, allegati come parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 2) che le presenti disposizioni si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente atto;

AG/

### **IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA**

con voti \_\_\_\_\_ resi per alzata di mano, su numero \_\_\_\_ presenti e n. \_\_\_\_\_ votanti.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE INOLTRE**

con voti \_\_\_\_\_ resi per alzata di mano, su numero \_\_\_\_ presenti e n. \_\_\_\_\_ votanti.

### **DELIBERA DI DICHIARARE**

Il presente atto immediatamente eseguibile per le specifiche ragioni d'urgenza sopra indicate.



# COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)  
Servizio

SVILUPPO ECONOMICO

ALLEGATO A)

## CRITERI DEFINITIVI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

### Art. 1 – Principi generali

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono attività commerciali libere ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Costituzione.
2. La regolamentazione comunale è diretta al contemperamento dell'interesse dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività con quello della collettività, alla fruizione di un servizio commerciale adeguato, capillare e rispondente alle necessità anche stagionali del territorio.
3. L'Amministrazione comunale valorizza le forme di semplificazione amministrativa e di riduzione delle barriere di accesso al mercato da parte dei nuovi imprenditori ed individua criteri di preferenzialità a tutela della qualità del servizio reso alla collettività.
4. Le norme del presente atto che prevedono limiti e vincoli all'attività economica di somministrazione devono essere interpretate in senso restrittivo e, in caso di dubbio, nel senso più favorevole all'interessato.

### Art 2. Zonizzazione

Ai fini dei presenti criteri il territorio comunale è da suddividersi nelle seguenti zone:

- a. Centri storici come individuati con provvedimento del Sindaco n. 2 del 23/01/2003;
- b. Restante territorio comunale;

### Art. 3 – Programmazione comunale per nuove attività e adeguamento delle attività esistenti

1. Ai fini dell'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a programmazione comunale l'Amministrazione prevede l'adozione di criteri di qualità secondo le disposizioni di seguito riportate:

- a) gli interessati devono presentare dichiarazione di inizio di attività autocertificando il possesso dei requisiti di cui all'allegato B del presente atto attestando il possesso del punteggio minimo di accesso di cui all'allegato C del presente atto;



# COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)  
Servizio

## SVILUPPO ECONOMICO

- b) possono iniziare l'attività immediatamente dalla data di presentazione della dichiarazione ferme restando le ulteriori procedure previste dalla normativa di settore (es. notifica reg. CEE 852/2004 e Regolamento Regionale n. 40/R/2006);
- c) devono garantire in ogni momento il rispetto del punteggio minimo di accesso di cui all'allegato C del presente atto;

i requisiti di cui all'allegato B devono essere mantenuti anche in caso di subingresso e di ogni altra variazione diversa dalla cessazione e comunque per tutta la durata dello svolgimento dell'attività;

2. Gli interessati devono comunque essere in possesso dei requisiti di esercizio dell'attività previsti dalla legge regionale n. 28/2005.

3. Relativamente alle attività in esercizio alla data di entrata in vigore del presente atto l'obbligo del rispetto dei punteggi minimi di cui all' allegato D si applica nei seguenti casi:

in caso di subingresso senza modifiche dei locali;

- a) in caso di trasferimento per causa non imputabile all'interessato;
- b) in caso di variazione non significative dei locali e/o attrezzature.

4. Relativamente alle attività in esercizio alla data di entrata in vigore del presente atto l'obbligo del rispetto dei punteggi minimi di cui all' allegato E si applica nei seguenti casi:

- a) in caso di ampliamento di attività conseguente alla possibilità di somministrazioni ad una cerchia più ampia di soggetti (es., strutture ricettive , agriturismi...)
- b) in caso di variazioni essenziali dell'attività e/o delle attrezzature. In questo caso l'esercente dovrà adeguarsi al punteggio minimo previsto entro 12 mesi dall'effettuazione delle variazioni.

c) in caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore ai 6 mesi esclusi i casi di cui all'art. 70 - comma 2 e 3 - della L.R. n. 28 del 07/02/2005.

5. Ai sensi del presente articolo per variazioni essenziali si intendono le variazioni che siano rilevanti ai sensi e per gli effetti del reg. CEE n. 852/2004.

6. Nei casi di cui al punto 3 e 4 del presente articolo l'interessato dovrà presentare dichiarazione autocertificando il possesso dei requisiti di cui all'allegato B, attestando il possesso del punteggio minimo di cui agli allegati D o E, ferme restando le ulteriori procedure previste dalla normativa di settore (es. notifica reg. CEE 852/2004).

### **Art. 4- Attività di somministrazione svincolate dal rispetto dei criteri di qualità.**

1. Non sono soggette al rispetto dei punteggi di qualità di cui al presente atto, oltre alle attività disciplinate dall'art. 48 della L.R. 28/2005, le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in immobili ubicati nelle aree di pertinenza di impianti di distribuzione di carburante, anche nel caso in cui l'attività di somministrazione venga affidata ad un soggetto diverso dal gestore dell'impianto.

Nel caso su indicato, considerata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande quale "attività economica accessoria integrativa" al servizio di distribuzione di carburante, la cessazione dell'attività distributiva comporta la cessazione dell'attività di somministrazione mentre il trasferimento dell'impianto consente il trasferimento conseguente dell'attività di somministrazione.



# COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)  
Servizio

## SVILUPPO ECONOMICO

Tali attività di somministrazione non potranno essere trasferite di sede, pena la decadenza del titolo abilitativo.

2. Ai fini dell'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel caso di cui al comma 1, l'interessato provvederà a trasmettere all'Amministrazione una denuncia di inizio di attività ad efficacia immediata contenente tutti gli elementi e le dichiarazioni previste dalla normativa vigente.

3. Qualora il gestore dell'impianto di distribuzione di carburante, in proprio o tramite soggetto diverso, intenda attivare un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande soggetto alla presente programmazione dovrà presentare dichiarazione attestante il rispetto dei criteri di qualità di cui agli allegati del presente provvedimento.

### **Art. 5 – Decadenza speciale**

1. Nel caso in cui, nell'esercizio dell'attività, si verifichi il venir meno dei requisiti qualitativi che danno luogo al punteggio minimo di cui all'allegato C e D e E del presente atto l'Amministrazione procede:

a) a comunicare l'avvio del procedimento diretto alla pronuncia di decadenza assegnando all'interessato un termine non inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni per l'adeguamento;

b) a pronunciare la decadenza in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato;

2. Si applicano comunque le ipotesi di decadenza e chiusura di attività previste dalla legge regionale n. 28/2005.

3. Ai fini della verifica dei requisiti, oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo, l'Amministrazione potrà richiedere presentazione con periodicità annuale di dichiarazioni, certificazioni, copia di documenti.

### **Art. 6 – Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla disciplina della l.r. n. 28/2005 e successivi provvedimenti regionali in materia.



# COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)  
Servizio

SVILUPPO ECONOMICO

ALLEGATO B

## Criteri di qualità per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Criteri soggettivi		Punteggio
1	L.R. n. 28/2005 – art. 14 comma 1 lett. b n. 1), n. 2), n.3) <i>Punteggio assegnato per ogni addetto ulteriore rispetto all'eventuale preposto</i>	3
2	Attestato di qualifica di partecipazione a corsi professionali nel settore alimentare organizzati da organizzazioni di categoria o enti pubblici o soggetti autorizzati <i>Punteggio assegnato per il titolare di Ditta individuale o socio con potere di rappresentanza</i>	Corso di 20 ore= 2 punti Corso di 40 ore= 4 punti Corso oltre 40 ore= 6 punti
3	Esperienza nel settore (non si computano i due anni laddove sono stati considerati per maturare il requisito professionale di cui alla L.R. n. 28/2005 – art. 14 comma 1 lett. b n. 2) <i>Punteggio assegnato al titolare di Ditta individuale o ad un solo socio con potere di rappresentanza che presta la propria opera nella gestione dell'attività</i>	1 punto per ogni anno fino a un massimo di 5 punti
4	Conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese, francese tedesco o spagnolo) attestata da titoli di studio o da corsi di specializzazione. <i>Punteggio assegnato per ogni lingua straniera conosciuta da ciascun soggetto (titolare di Ditta individuale o ad un solo socio con potere di rappresentanza che presta la propria opera nella gestione dell'attività)</i>	2 punti fino a un massimo di 6 punti
5	Essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di laurea avente un indirizzo attinente alle materie dell'alimentazione o della somministrazione ( non si computa laddove sia stato considerato per maturare il requisito professionale di cui alla L.R. n. 28/2005 – art. 14) <i>Punteggio assegnato per il titolare di Ditta individuale o individuale o socio con potere di rappresentanza</i>	6
6	Addetto che possiede uno dei criteri di cui al punto 2) 3) 4) 5)	Metà del punteggio previsto per il titolare della Ditta individuale o per il socio amministratore
7	Ditta individuale: - Titolare dell'attività di età inferiore ai 35 anni; Società di persone: - Almeno la metà dei soci compreso il legale rappresentante della società di età inferiore a 35 anni; Società di capitali: - Soggetti che rappresentano almeno il 50% del capitale sociale di età inferiore a 35 anni	3



# COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio

## SVILUPPO ECONOMICO

Criteri oggettivi		Punteggio
1	Superficie di somministrazione di almeno 30 mq <i>considerando anche l'occupazione di suolo pubblico per almeno 12 mesi per le attività non stagionali (per le attività stagionali il periodo di occupazione non può essere inferiore a 60 giorni)</i>	10
2	Disponibilità di parcheggi su area di proprietà privata adiacente o distante dal locale di somministrazione non più di 50 mt. (per ogni posto auto)	1 fino ad un massimo di 5 punti
3	Servizi igienici a disposizione dei clienti in misura superiore a quella obbligatoria ovvero adeguati alla normativa sulle barriere architettoniche se l'adeguamento non è obbligatorio.	5
4	Immobili adeguati alla normativa per portatori di handicap, se l'adeguamento non è già prescritto dalla normativa o da un provvedimento dell'autorità (esclusi i servizi igienici)	10
5	Aria condizionata e/o riscaldamento nel locale di somministrazione <i>Se il locale è dotato di ambedue gli impianti il punteggio raddoppia</i>	3
6	Distanza dal più vicino esercizio autorizzato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (oltre i 20 e fino a 200 mt). La misurazione della distanza sarà effettuata in metri lineari percorrendo la via pubblica più breve.	3
7	Distanza dal più vicino esercizio autorizzato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (oltre 200 mt). La misurazione della distanza sarà effettuata in metri lineari percorrendo la via pubblica più breve.	7
8	Esposizione dei criteri di qualità posseduti in base al presente atto	2
9	Insonorizzazione dei locali (certificata da un tecnico abilitato)	4
10	Certificazione di qualità dei servizi offerti secondo standard riconosciuti ISO	4
11	Installazione di almeno 1 postazione PC collegata ad internet al servizio del cliente in zona servita dalla linea ADSL	4
12	Assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato per almeno il 50% dei dipendenti Assunzione di personale appartenente alle categorie protette o di personale di età inferiore ai 35 anni per almeno 12 mesi <i>Punteggio assegnato per ogni dipendente in servizio</i>	3
13	Predisposizione, all'interno o all'esterno del locale, di un'area gioco per bambini di almeno 10 metri quadri	3
14	Utilizzo di pannelli solari per la copertura di almeno il 50% del fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria (escluse le nuove costruzioni)	4
15	Riscaldamento dei locali mediante utilizzo di energie alternative rinnovabili: energia alternativa ad altri combustibili fossili .....	8
	energia integrativa di altri combustibili fossili.....	4



# COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)  
Servizio

## SVILUPPO ECONOMICO

Criteri oggettivi		Punteggio
16	Adesione formale alle iniziative di promozione dei prodotti tipici toscani da parte dell'Amministrazione Comunale	5
17	Menù con offerta esplicita di prodotti tipici e/o carta dei vini contenente almeno 5 prodotti dell'area "Terre d'Arezzo" o d.o.c. locali (*)	6
18	Somministrazione di menu' per celiaci	15
19	Somministrazione di alimenti freschi, con esclusione degli alimenti precotti (ad esempio primi piatti o pasticceria)	5
19	Apertura nei mesi di luglio ed agosto con la sola chiusura nelle giornate di riposo settimanali	3
20	Apertura giornaliera di almeno 10 ore al giorno	3
21	Apertura giornaliera di almeno 16 ore al giorno	8
22	Apertura in concomitanza delle manifestazioni locali organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale	5

\*Per l'individuazione dei prodotti tipici di cui al n. 18, si fa riferimento ai Prodotti tipici della Regione Toscana riconosciuti nei cataloghi ARSIA, del progetto Vetrina Toscana, Vetrina Toscana a tavola e nelle altre iniziative ufficiali coordinate da livello regionale e a livello locale del Casentino ( ad es. *Il Mercatale*).



# COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)  
Servizio

**SVILUPPO ECONOMICO**

*ALLEGATO C*

## Limite di punteggio dei criteri di qualità per nuove attività

<b>Zona</b>	<b>Punteggio totale</b> (Punteggio minimo per la presentazione della dichiarazione di inizio di attività di cui almeno due terzi deve corrispondere alla sommatoria dei punti attribuiti ai criteri oggettivi)
<b>Centro storico come individuato con provvedimento del Sindaco n. 2 del 23/01/2003</b>	<b>35</b>
<b>Restante Territorio Comunale</b>	<b>30</b>



# COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)  
Servizio

**SVILUPPO ECONOMICO**

*ALLEGATO D*

**Limite di punteggio dei criteri di qualità per attività in esercizio nei casi di cui all'art. 3 comma 3 del presente atto**

<b>Zona</b>	<b>Punteggio totale</b> (Punteggio minimo per la presentazione della dichiarazione di inizio di attività di cui almeno due terzi deve corrispondere alla sommatoria dei punti attribuiti ai criteri oggettivi)
<b>Centro storico come individuato con provvedimento del Sindaco n. 2 del 23/01/2003</b>	<b>25</b>
<b>Restante Territorio Comunale</b>	<b>20</b>



# COMUNE DI BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio

**SVILUPPO ECONOMICO**

*ALLEGATO E*

**Limite di punteggio dei criteri di qualità per attività in esercizio nei casi di cui all'art. 3 comma 4 del presente atto**

<b>Zona</b>	<b>Punteggio totale</b> (Punteggio minimo per la presentazione della dichiarazione di inizio di attività di cui almeno due terzi deve corrispondere alla sommatoria dei punti attribuiti ai criteri oggettivi)
<b>Centro storico come individuato con provvedimento del Sindaco n. 2 del 23/01/2003</b>	<b>30</b>
<b>Restante Territorio Comunale</b>	<b>25</b>



# COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

**Servizio: SVILUPPO ECONOMICO**

## OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

Approvazione dei criteri definitivi per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si segnala che la sopra indicata proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata o, comunque, gli effetti finanziari e contabili saranno oggetto di apposita determina del Responsabile del Servizio.

Bibbiena, 19/06/2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Presidente d.ssa **Maria Teresa Vigiani** introduce l'argomento all'ordine del giorno e, quindi passa la parola al Sindaco sig. Ferruccio Ferri per la comunicazione.

Il Sindaco Sig. **Ferruccio Ferri**, avuta la parola dal Presidente, illustra la proposta di deliberazione in sostituzione dell'Assessore Giovannini, assente.

Segue un breve commento, attraverso i brevi interventi dei Consiglieri Sigg.re **Claudia Ciampelli** e **Barbara Bondoni**, circa la differenza del punteggio attribuibile all'interno e all'esterno del centro storico, rispettivamente di trentacinque e trenta punti, al quale il Sindaco fornisce spiegazioni di carattere tecnico motivata da una scelta fatta analogamente da tutti i Comuni del Casentino.

Segue ancora un breve dibattito relativamente all'intervento del Consigliere sig. **Domenico Detti**, che ha chiesto se sia stata considerata la possibilità di rinnovare la possibilità di erogare i piccoli finanziamenti che erano previste per le attività nel centro storico. Il Sindaco risponde soffermandosi più sulla necessità della qualità, ricordando la esiguità che i contributi venivano ad assumere.

Il Consigliere Sig. **Nassini Renato**, avuta la parola dal Presidente, rifacendosi a quanto detto poco prima dal Sindaco, concorda sul fatto che i centri storici che hanno successo sono quelli che si distinguono per la qualità e che Bibbiena debba andare in quella direzione.

Senza altri interventi, il presidente d.ssa **Maria Teresa Vigiani**, mette ai voti la proposta di deliberazione.

*Durante la trattazione del presente argomento:*

- *Esce il Consigliere Polverini Silvano (Ore 23:07) presenti 15;*
- *Rientra il Consigliere Polverini Silvano (Ore 23:09) presenti 16;*

D.C.C. n. 69 Del 16/07/07

Oggetto APPROVAZIONE DEI CRITERI DEFINITIVI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

---

InizioTrattazione del presente argomento Ore: 22:53 del 16/07/07

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Assistito all'andamento della trattazione del presente argomento come avanti riportato;

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;

Recepiti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'art.42 del D.lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti espressi palesemente per alzata di mano:

Votanti	16	
Voti Favorevoli n.	13	
Voti Contrari n.	3	Consiglieri Sigg. Ciampelli Claudia, Bondoni Barbara, Vitellosi Santino
Su Presenti n.	16	
Essendosi astenuti n.	0	

## DELIBERA

Di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

D.C.c. n. 69 del 16/07/07

Oggetto APPROVAZIONE DEI CRITERI DEFINITIVI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
*Maria Teresa Vignani*



IL SEGRETARIO COMUNALE  
*[Signature]*


PUBBLICAZIONE

Reg. Pubblicazione n° *1212*

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addi *2 AGO. 2007*

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
*[Signature]*



IL SEGRETARIO COMUNALE  
*[Signature]*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18/8/2000, n.267.

*12 AGO. 2007*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ....., essendo trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18/8/2000, n.267.

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni.

(oppure) .....

Addi *20 AGO. 2007*

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
*[Signature]*



IL SEGRETARIO COMUNALE  
*[Signature]*